

Sismabonus e procedure autorizzatorie: dal 1° gennaio 2021 vale la data del rilascio del titolo

12 Ottobre 2021

Dal 1° gennaio 2021, l'accesso al *Sismabonus* (sia nella misura ordinaria che in quella potenziata al 110%) è consentito se il titolo abilitativo che autorizza l'intervento antisismico è stato rilasciato dopo 1° gennaio 2017, a prescindere dalla data di inizio delle procedure autorizzatorie.

Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la **Risposta 674 del 2021 del 6 ottobre 2021** resa ad un contribuente che intende effettuare degli interventi di riduzione del rischio sismico su un edificio collabente F/2 e fruire del Superbonus.

Al di là del caso specifico, rispetto al quale l'Agenzia fornisce risposta negativa[\[1\]](#), è importante soffermarsi sull'interpretazione offerta dall'Agenzia delle Entrate in merito alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021[\[2\]](#) (Legge 178/2020) al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del DL n. 63/2013 (convertito nella legge 90/2013), riguardanti, nello specifico, le condizioni d'accesso al *Sismabonus* legate all'avvio delle procedure autorizzatorie.

Infatti, prima delle novità apportate dalla legge di Bilancio, la possibilità di applicare il *Sismabonus* era consentita solo in caso di interventi antisismici le cui procedure autorizzatorie fossero iniziate dopo il 1° gennaio 2017. Tale condizione comportava, in sostanza, che la richiesta del titolo abilitativo, dovesse avvenire necessariamente dopo 1° gennaio 2017.

La legge 178/2020, invece, ha modificato questa disposizione, prevedendo che la condizione di avvio delle procedure autorizzatorie post 1° gennaio 2017 possa essere soddisfatta anche dal rilascio del titolo edilizio dopo tale data.

Come chiarito dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del DM 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, proprio in sede di risposta resa all'Agenzia delle Entrate[\[3\]](#) *“Con questa modifica il legislatore ha inteso consentire l'accesso al beneficio anche ai contribuenti che - a partire dal 1° gennaio 2021 - sostengono le spese a fronte di interventi le cui procedure*

*autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017 ovvero per interventi per i quali a partire da tale ultima data sia stato rilasciato il titolo edilizio. Pertanto, **è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria - ipotesi esclusa prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021***”.

Ne consegue che è possibile accedere al *Sismabonus* (sia “ordinario” che al 110%):

- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, se il titolo abilitativo che autorizza l'intervento antisismico sia stato rilasciato dopo 1° gennaio 2017, a prescindere dalla data di avvio delle procedure autorizzatorie (che, quindi, può essere anche precedente al 2017);
- per le spese sostenute sino al 1° gennaio 2021, solo qualora le procedure autorizzatorie siano state avviate dopo il 1° gennaio 2017, a prescindere dalla data di rilascio del titolo abilitativo. In questo caso, infatti, non conta la data del rilascio del titolo, ma quella della sua richiesta.

[1] Nel caso di specie l'istante ha avviato i lavori eseguiti, solo parzialmente, nel 2016 (con domanda di rilascio presentata il 28 aprile 2016 e rilascio del titolo abilitativo il 17 maggio 2016), ha presentato una scia in variante in data 14 luglio 2021 e chiede di poter fruire del Superbonus sulla parte restante dei lavori. La risposta è negativa in quanto sia l'avvio delle procedure autorizzatorie che il rilascio del titolo sono avvenute prima del 1° gennaio 2017, a nulla rilevando la SCIA in variante.

[2] Cfr. in particolare l'art. 1, comma 68 della legge 178/2020

[3] Parere del 9 agosto 2021, R.U. 0213602.